

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3672

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMATUCCI, PELLA, TESAURO, DE MEO, BREGANZE, FODERARO, CARIOTA FERRARA, SULLO, TOGNI, RUFFINI, AMODIO, BOVA, MIGLIORI, DELL'ANDRO, PALAZZOLO, SCARASCIA MUGNOZZA, SGARLATA, FOLCHI, NUCCI, TAMBRONI, RUSSO SPENA, BADINI CONFALONIERI, MERENDA, MATTARELLA, BARONI, BONAITI, DEL CASTILLO, D'AREZZO, CACCIATORE, SCARLATO, VIALE, BIANCHI GERARDO, BOTTA, NAPOLITANO FRANCESCO, CASTELLUCCI, BIANCHI FORTUNATO, ZUGNO, SILVESTRI, PASSONI, TROMBETTA, BIAGGI NULLO, TURNATURI, SERVADEI, GHIO

Presentata il 21 dicembre 1966

Modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'ambito delle attività delle libere professioni, ci sono dei settori in cui il lavoro di alcune categorie si interseca e si confonde in modo tale che non solo riesce difficile, talvolta, distinguere a quale categoria il lavoro stesso appartenga, ma riesce, anche, difficile provvedere, senza che si verifichino delle confusioni, al controllo dell'osservanza dei doveri contributivi.

E sorta, quindi, la necessità di predisporre in comune una regolamentazione delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali che riguardano tali settori.

Non è raro, per esempio, il caso che degli avvocati svolgano nel contempo anche la professione di dottore commercialista e che, quindi, non appaia in modo chiaro in quale veste professionale essi partecipino a degli incarichi giudiziari o extra giudiziari e se debbano, quindi, corrispondere le contribuzioni previdenziali forensi, oppure quelle a favore della

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti.

Questa commistione di attività si riscontra, con particolare evidenza e frequenza, nei procedimenti davanti alle commissioni tributarie e nell'assolvimento di incarichi conferiti dalla Autorità giudiziaria. E, mentre, da un lato, i dottori commercialisti e i ragionieri attingono notevolmente alle prestazioni dell'amministrazione della giustizia per tutto il vasto settore delle società commerciali che, come è noto, hanno, tra l'altro, l'obbligo di essere registrate presso le cancellerie dei tribunali e di depositare presso le stesse i loro bilanci; dall'altro lato, il legislatore ha già sancito, implicitamente, che gli avvocati e i procuratori legali, per le benemerienze che essi hanno acquisito e acquisiscono giornalmente nei confronti della comunità nazionale, svolgendo gratuitamente le funzioni di giudici conciliatori, di pretori onorari, di pubblico ministero e di di-

fensori di ufficio dei non abbienti, hanno titolo di merito per poter conseguire delle contribuzioni di carattere oggettivo sugli atti che in genere hanno attinenza con l'amministrazione della giustizia.

Si è, pertanto, ritenuto opportuno di stabilire per questi settori di comune attività, ove si esplica, in concorso, l'esercizio professionale di avvocati, di procuratori legali, di dottori commercialisti, di ragionieri e di periti commerciali, una comune normativa che disciplini l'applicazione e la riscossione delle contribuzioni previdenziali e assistenziali mediante marche, alla cui emissione e vendita si dovrebbe provvedere con spesa comune da parte delle rispettive tre Casse nazionali di previdenza e di assistenza.

Si è dell'avviso che con ciò non solo si verrà a realizzare un maggiore e più regolare introito dei suddetti contributi previdenziali, consentendo, forse, finalmente, alle Casse anzidette di poter provvedere alla copertura dei disavanzi tecnici che annualmente denunciano, ma che si porrà fine anche alle difficoltà insorte tra di esse, con notevole beneficio dei relativi rapporti e degli iscritti alle medesime, che sapranno, d'ora in poi, esattamente quali sono gli obblighi previdenziali che ad essi incombono.

La normativa che si sottopone per l'approvazione, riguarda contributi già in essere, meno quelli dovuti per i libri obbligatori delle società commerciali e per le notifiche: contributi attuali che hanno, però, avuto sinora un'applicazione discontinua e irregolare appunto perché nei settori specificati interferiscono, contrastandosi, le competenze delle tre categorie professionali menzionate.

Con l'articolo 1 si indicano quali contributi sono da mettere in comune e si specifica l'ammontare di ognuno di essi.

Al riguardo va osservato che i contributi di lire 3.200 e 5.000 dovuti per i certificati, le attestazioni, le copie e gli estratti, rilasciati dalle cancellerie dei tribunali alle imprese che hanno l'obbligo della registrazione presso gli stessi, sono, in certo qual modo, specie per quanto riguarda la loro natura, già contemplati, anche se in forma generica e diversamente articolata, alla lettera *d*) dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798. L'esazione, però, di tali contributi ha dato adito, sinora, ad un'infinità di contestazioni, a causa appunto della genericità della norma vigente.

Quanto al contributo da corrispondersi da ogni procuratore, avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, quando eserciti il proprio ufficio davanti a de-

terminati organi giurisdizionali, va osservato che, attualmente, la Cassa degli avvocati e procuratori ha già diritto di percepire per questi procedimenti due contributi, uno di carattere professionale (cicerone) e l'altro di carattere oggettivo, in quanto dovuto per ogni sentenza o provvedimento definitivo, anche se il professionista non ha esercitato il proprio ministero nel relativo procedimento. La innovazione proposta sarebbe costituita dalla unicità del contributo che verrebbe, però, applicato in misura maggiorata all'inizio di ogni procedimento e solo nei casi di partecipazione allo stesso dei professionisti dianzi indicati.

Anche il contributo sulle deleghe di rappresentanza, di cui è cenno alla lettera *d*) dell'articolo 1 della presente proposta, già esiste, però soltanto a favore delle Casse dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

Come si è già detto, i contributi da applicarsi, per la vidimazione dei libri obbligatori e sulle notifiche degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile, sono del tutto nuovi: la spesa complessiva annua a carico di ogni società commerciale si aggirerebbe, per le vidimazioni, di media sulle 5.000 lire, mentre l'aggravio contributivo riguardante le notificazioni verrebbe contenuto nella ridotta misura di lire 50.

L'articolo 2 della proposta riguarda le modalità di riscossione dei contributi, di emissione e di vendita delle relative marche — che potrà essere effettuata anche a mezzo delle private e, se del caso, usufruendo dell'organizzazione burocratica delle banche — e di annullamento delle medesime.

L'articolo 3 è un po' la conseguenza riparatrice degli effetti della sentenza della Corte costituzionale del 15 giugno 1966, n. 82, con la quale è stata dichiarata la illegittimità della norma (articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991), che consente ai cancellieri di rifiutare l'accettazione degli atti non in regola con le contribuzioni previdenziali, arrestando così la azione giudiziaria. Con l'annullamento di questa facoltà, le disposizioni concernenti la irregolarità degli atti sprovvisti dalle marche previdenziali forensi sono ora privi di sanzione, perché, allo stato attuale, unico rimedio per perseguire il professionista che venga meno ai propri doveri di solidarietà verso la propria categoria, rifiutandosi di corrispondere le marche cicerone, è rimasto quello dell'appello al Consiglio forense al quale il trasgressore appartenga.

Con la proposta di legge si prevede di colmare tale lacuna richiamando le norme che di-

sciplinano le pene a carico degli evasori della imposta di bollo.

L'articolo 4 dovrebbe regolare la ripartizione tra le tre Casse dei proventi dei contributi comuni e gli articoli 5 e 6 dovrebbero provvedere al coordinamento di tutte quelle norme della legislazione vigente che verrebbero a trovarsi in contrasto con l'emanazione della presente proposta.

A conclusione, non va scordato che, con il progetto di legge che si sottopone all'esame degli onorevoli Colleghi, anche un'altra finalità sarà raggiunta, quella cioè di una maggiore e più concreta solidarietà tra le tre categorie di liberi professionisti più volte menzionate, che potrebbe essere il preludio o il primo significativo passo verso una maggiore collaborazione tra tutte le classi delle libere professioni: una finalità da auspicare e da caldeggiare, in modo che fin da ora si possa

intravedere il sorgere, in un futuro più o meno lontano, di un organismo che, pur salvaguardando la individualità di ogni classe e, quindi, la piena libertà di ognuna di organizzarsi ai fini previdenziali e assistenziali per elevare il prestigio dei liberi esercizi professionali, che sono garanzia di libertà e di democrazia, coordini le funzioni e attività che esse hanno in comune, specie sul piano della tutela dei propri interessi previdenziali e assistenziali e della rappresentanza degli stessi.

Onorevoli Colleghi, chiedendovi di approvare la nostra proposta di legge, siamo sicuri di operare non solo nell'interesse particolare delle tre categorie cui la presente proposta si riferisce, ma, anche, nell'interesse generale della collettività nazionale, perché Ordini professionali sani, operosi e dignitosi sono garanzia sicura di progresso democratico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali i seguenti contributi:

a) contributo di lire 3.200 da applicarsi su ogni certificato, copia di bilancio, di verbali e documenti societari in genere, o estratto, su ogni ricevuta e attestazione, anche se impresse con stampiglia e non firmate, rilasciati dalle cancellerie dei tribunali e relativi alle imprese indicate dall'articolo 2195 del codice civile, nonché sui depositi degli atti costitutivi e delle variazioni statutarie delle società commerciali, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative;

b) contributo di lire 5.000 da applicarsi sull'originale dei bilanci depositati in tribunale da dette imprese;

c) contributo di lire 1.000 da corrispondersi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale sull'atto introduttivo di qualsiasi procedimento giurisdizionale di competenza degli uffici di conciliazione;

d) contributo di lire 500 da applicarsi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore

commercialista, ragioniere o perito commerciale su ogni delega di rappresentanza avanti gli uffici fiscali sia della finanza erariale che locale;

e) contributo di lire 2.000 da corrispondersi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale sugli atti posti in essere, nell'esercizio della professione, in qualsiasi procedimento concorsuale, e inoltre da applicarsi dai predetti professionisti sulle deleghe e mandati di rappresentanza davanti alle commissioni tributarie di primo, secondo o di unico grado, sia della finanza erariale che locale, e davanti alle giunte provinciali amministrative;

f) contributo di lire 2.000 da applicarsi all'atto della vidimazione iniziale e di quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta è considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile;

g) contributo di lire 50 da applicarsi su ogni notificazione di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile.

ART. 2.

La riscossione di detti contributi si effettua con l'applicazione, a cura dei menzionati professionisti, uffici, cancellerie e segreterie ed a carico dei committenti per conto dei quali i professionisti prestano la loro opera o della parte che richiede all'atto o è obbligata a tenere i libri di cui alla lettera e) del precedente articolo — di apposite marche sulle anzidette deleghe, mandati, libri, certificati, ricevute, attestazioni, prime istanze, ricorsi, memorie ed atti introduttivi qualsiasi di procedimenti, ed in mancanza sul processo verbale od altri documenti riguardanti i procedimenti.

Il contributo è dovuto anche per le istanze gli atti e i ricorsi sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezioni di domicilio presso il professionista.

Le tre Casse provvederanno di comune accordo ad organizzare la emissione a loro spese delle marche anzidette e la vendita delle stesse anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, e successive modificazioni.

La misura dell'aggio da corrispondersi a persone, uffici ed enti incaricati del prelevamento, custodia e vendita delle marche (cancellerie e segreterie giudiziarie, segreterie di commissioni giurisdizionali, ecc.) è fissata nel 2 per cento; gli organi collegiali delle Casse degli avvocati e procuratori legali, dei dottori

commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali potranno eventualmente stabilire delle percentuali di aggio aggiuntive, non superiori al 3 per cento, a favore delle menzionate persone, uffici ed enti, a titolo di indennità per il rischio di detta gestione ed in deroga alle norme di cui all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922.

Agli effetti della legge penale le marche sono equiparate ai valori di bollo.

Le marche sono annullate mediante apposizione sulle stesse, con la stampa o con l'inchiostro o altro materiale indelebile, della data e della firma del capo dell'ufficio che riceve o rilascia l'atto.

ART. 3.

Nei confronti dei trasgressori delle disposizioni contenute nei precedenti articoli si procede a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, riguardanti l'imposta di bollo.

Inoltre le cancellerie e segreterie giudiziarie e amministrative e gli altri uffici competenti segnaleranno trimestralmente, per i provvedimenti disciplinari e amministrativi di competenza, ai Consigli degli Ordini delle tre categorie professionali menzionate le eventuali inadempienze nell'applicazione dei contributi previdenziali da parte di professionisti appartenenti alle stesse.

ART. 4.

I proventi delle marche di cui al precedente articolo 1 sono suddivisi tra le Casse nel modo seguente:

un terzo di tali proventi è assegnato alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali;

i rimanenti due terzi sono ripartiti tra le due Casse dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in rapporto al numero degli iscritti, che risultano appartenere alle stesse alla fine dell'anno precedente, aventi diritto alla quota di riparto delle entrate generali.

ART. 5.

Sono abrogati il numero 1), l'inciso « alle Giunte provinciali amministrative » del numero 3) e le parole « ed alle Commissioni tributarie » del numero 6) dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798; la lettera 1) dell'articolo 3 della stessa legge e gli incisi « lire 600 per le sentenze dei conciliatori », « delle Giunte provinciali amministrative » e « lire

2.000 per le decisioni di cui alla lettera 1) » del secondo comma dello stesso articolo; e la lettera c) dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798.

Sono pure soppressi i seguenti incisi contenuti nella lettera b) dell'articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e nella lettera b) dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 160: « su ogni atto che rilascia nell'esercizio delle professioni relativo a procedure concorsuali », « sulle deleghe di rappresentanza avanti gli Uffici fiscali » e « sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie ».

Sono inoltre soppressi il punto 1) dell'articolo 19 di dette due leggi n. 100 e 160 del 1963 e le parole « e sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie » del punto 3) dello stesso articolo.

ART. 6.

Alla copertura dell'onere di cui è cenno nell'ultimo comma dell'articolo 27 delle due leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, all'alimentazione dei fondi di cui al secondo e terzo capoverso dell'articolo 36, nonché al prelievo stabilito nel primo comma del successivo articolo 38, sempre delle stesse due leggi, si provvede anche con le entrate contributive a favore delle Casse dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali previste dalla presente legge.